

COMUNE DI MURELLO

Provincia di CUNEO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE

"IUC"

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 19/22.05.2014 – esecutivo ai sensi di legge -;
- è stato modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 39/26.11.2014 – esecutivo ai sensi di legge -;
- è stato modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 34/21.12.2016 – esecutivo ai sensi di legge -;
- è stato deliberato e approvato dal Consiglio Comunale nella parte terza con atto n. 31 del 20.12.2017 – esecutivo ai sensi di legge -;
- il Regolamento, con le modifiche apportate, entra in vigore e diventa esecutivo il giorno 01.01.2018.

INDICE

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

PARTE SECONDA

Regolamento per l'applicazione dell'IMU

(Imposta municipale unica)

PARTE TERZA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

PARTE QUARTA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI

(Tributo sui servizi indivisibili)

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

- Art. 1. Disciplina generale dell'Imposta Unica Comunale**
- Art. 2. Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle aliquote IUC**
- Art. 3. Termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni IUC**
- Art. 4. Modalità di versamento IUC**
- Art. 5. Titolarità e riscossione**
- Art. 6. Funzionario Responsabile**
- Art. 7. Accertamento**
- Art. 8. Sanzioni**
- Art. 9. Somme di modesto ammontare**
- Art. 10. Interessi**
- Art. 11. Rimborsi**
- Art. 12. Contenzioso**
- Art. 13. Riscossione coattiva**
- Art. 14. Entrata in vigore**
- Art. 15. Clausola di adeguamento**
- Art. 16. Disposizioni transitorie**

Art. 1 – Disciplina generale della Imposta unica comunale (IUC)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, disciplina, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'istituzione e l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Murello in attuazione dell' art. 1 comma 639, della L. n. 147 del 27.12.2013;

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

2. Il Comune con il presente regolamento determina la disciplina dell'imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- 3) Per quanto concerne l'IMU si rinvia alle disposizioni di legge e al titolo II del presente regolamento.
- 4) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle aliquote IUC

1. Il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe TARI in conformità del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi di legge, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

2. Entro lo stesso termine vengono approvate le aliquote e le detrazioni relative all'IMU.

Art. 3. Termini e modalità di presentazione della dichiarazione IUC

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su apposito modello messo a disposizione dal comune e scaricabile dal sito istituzionale, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente.
3. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica tramite Posta Elettronica Certificata; in tale ultimo caso la dichiarazione deve comunque essere sottoscritta, eventualmente anche con firma digitale.
5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'abrogato art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214.
7. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 4. Modalità di versamento IUC

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili. Il versamento TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il versamento dell'IMU è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate con scadenza rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre; è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27.12.2013, n. 147 e s. m. i. il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue:
 - a) il versamento della TASI è fissato di norma in numero di 2 rate a scadenza semestrale.
Il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre maggiori rateizzazioni con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote.
 - b) il versamento della TARI è fissato di norma in numero di 2 rate a scadenza semestrale
Il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre maggiori rateizzazioni con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote.
In attesa dell'emanazione dei decreti attuativi da parte del MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 689 L.147/2013, i versamenti della TASI vengono effettuati in autoliquidazione alle scadenze previste dal presente regolamento.
4. Il comune provvede all'invio degli avvisi e dei modelli di pagamento preventivamente compilati per la TARI.
5. Non dovranno essere eseguiti i versamenti per importi inferiori ad euro 5,00.

Art. 5. Titolarità e riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

Art. 6. Funzionario Responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e da diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato, e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 7. Accertamento

1. L'omessa, la tardiva o l'infedele presentazione della dichiarazione nonché l'omesso o il parziale versamento del tributo, sono accertati notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, ovvero per via telematica ai sensi di legge tramite Posta Elettronica Certificata, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 8. Sanzioni

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice Civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato come previsto dall'art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.
3. In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta, o infedele risposta al questionario di cui all'art. 6 comma 2 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo se dovuto e della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai precedenti commi concernenti la IUC si applicano laddove compatibili le disposizioni di cui ai D.Lgs. 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473 e di cui all'art. 1 commi 161 e ss. L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007).

Art. 9. Somme di modesto ammontare

1. Il Comune non procede al rimborso delle somme dovute, né all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12.00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 10. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 11. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 12. Contenzioso

1. Contro gli avvisi di accertamento, i provvedimenti che irrogano sanzioni, i provvedimenti che respingono l'istanza di rimborso o negano l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e s.m.i..
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai precedenti commi possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 13. Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente

Art. 14. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi previsti dalla legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Art. 15. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria ed in materia ambientale e di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 16. Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di recupero, accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, all'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui al D.L. 211/2011 convertito in L. 214/2011, alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) di cui al D.Lgs. 507/1993 e/o Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui all'abrogato art. 14 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, qualora non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.